Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Lunedì, 28 settembre 1931 - Anno IX** — **Numero 224**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Societa anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-273; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 83; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42
Siracusa: Tinè Salvatore
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D'Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini. 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; S. A. Mondadori.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane, **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1493.**

REGIO DECRETO 24 luglio 1931, n. **1185.**

Approvazione del regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 della legge 8 gennaio 1931, n. 3;
Visto l'art. 61 della legge sulla leva di mare 23 giugno 1927, n. 1066;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione dei militari in congedo appartenenti al personale delle pubbliche amministrazioni o al personale addetto ai principali pubblici servizi.

Tale regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze, sostituisce quello approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374, il quale di conseguenza resta abrogato. È altresì abrogata ogni altra disposizione relativa a dispense da richiami alle armi, compresa l'istruzione approvata con R. decreto 27 novembre 1904, per i militari della Regia marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 116. — MANCINI.

Regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.

CAPO I.

Contenuto e limiti del regolamento.

Art. 1.

Per assicurare, in casi di richiamo alle armi per mobilitazione, il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e dei principali pubblici servizi, sono ammesse, pel personale addettovi, *dispense* dai richiami e *ritardi* alla presentazione alle armi.

Art. 2.

Il presente regolamento è comune al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica e alla Regia guardia di finanza; e la dispensa ed i ritardi ammessi dall'art. 1 riguardano i militari in congedo illimitato, gli ufficiali di complemento che abbiano già prestato il servizio di prima nomina e gli ufficiali di riserva.

Art. 3.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai militari messi a disposizione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, impiegati in detta Associazione nei limiti e nelle condizioni di età e di numero stabiliti dal R. decreto-legge 12 febbraio 1930 - Anno VIII, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578.

Norme analoghe sono applicabili anche al personale del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 4.

Le dispense ed i ritardi di cui all'art. 1 per militari ascritti alla forza in congedo dei Regi corpi di truppe coloniali o dei presidi delle isole italiane dell'Egeo saranno regolati da disposizioni analoghe a quelle del presente regolamento da emanarsi all'uopo dai locali Governi.

Art. 5.

Per le necessità dell'agricoltura, delle industrie e dei servizi pubblici, per i quali non siano ammesse dispense, po-

tranno concedersi *esonerazioni* temporanee dalla prestazione del servizio militare nei modi e pel tempo da stabilirsi con apposito regolamento.

CAPO II.

Condizioni generali ed effetti della dispensa.

Art. 6.

Nessuno può essere proposto nè ammesso a dispensa da richiami alle armi per mobilitazione se non abbia compiuto trentadue anni di età e non sia necessario ed insostituibile nell'impiego o carica che occupa e di cui disimpegni effettivamente le mansioni.

Alla condizione dell'età fanno eccezione i casi indicati nell'art. 23 ed eventualmente quelli di cui agli articoli 24, 31 e 26, e alla condizione della insostituibilità i sacerdoti cattolici con cura di anime, a senso del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia approvato con legge 27 maggio 1929 - Anno VII, n. 810.

Art. 7.

In nessun caso sono ammessi a dispensa militari che siano incorsi nel reato di diserzione in guerra, di abbandono di posto dinanzi al nemico, di autolesionismo o di simulazione di infermità, anche se amnistiati.

Art. 8.

Cessato l'impiego o l'insostituibilità, che hanno dato motivo alla dispensa, cessa la dispensa; e, se richiamato, il militare deve presentarsi alle armi.

Art. 9.

È data facoltà al Governo di revocare o sospendere per imprescindibili esigenze militari le dispense concesse.

Le disposizioni all'uopo occorrenti saranno emanate di volta in volta dal competente Ministro militare.

Art. 10.

Il militare dispensato, ai termini del presente regolamento, dai richiami alle armi rimane nella posizione di congedo.

Art. 11.

È in facoltà del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri competenti, di dispensare dai richiami alle armi per mobilitazione i funzionari ed agenti destinati a prestar servizio come tali nelle unità dell'Esercito operante.

Essi dovranno però essere scelti tra le categorie indicate negli specchi annessi al presente regolamento.

CAPO III.

Proposte di dispensa.

Art. 12.

La dispensa da richiami alle armi per mobilitazione dev'essere proposta alla competente autorità militare, di cui al successivo art. 14, dalle Amministrazioni e dagli Enti pel funzionamento dei quali è ammessa.

Art. 13.

Le proposte di dispensa debbono essere fatte dalle autorità designate per i vari casi dalle istruzioni che il Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica e per le finanze, emanerà per l'esecuzione del presente regolamento, e debbono esser formulate ed inoltrate nei modi, forme e termini all'uopo prescritti.

L'autorità militare non darà corso a proposte non conformi alle prescrizioni.

Art. 14.

Eccezione fatta per i casi espressamente riservati dal presente articolo ai competenti Ministeri, provvedono alla dichiarazione di dispensa, per delega dei Ministeri militari i Comandi sottoindicati:

a) per gli ufficiali generali del Regio esercito, il Ministero della guerra;

b) per gli ufficiali superiori ed inferiori del Regio esercito, i comandi, le direzioni o gli uffici da cui dipendono per ragione di residenza;

c) per i sottufficiali ed i militari di truppa del Regio esercito e della Regia guardia di finanza, i comandi di distretto militare nella cui circoscrizione territoriale essi risiedono;

d) per gli ufficiali della Regia marina, Regia aeronautica e Regia guardia di finanza, rispettivamente il Ministero della marina, dell'aeronautica (con eventuale delega ai Comandi di Zona aerea territoriale), delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza), ai quali le relative proposte debbono essere rivolte;

e) per i sottufficiali ed i militari in congedo del Corpo Reale equipaggi marittimi, il Comando superiore del Corpo stesso per mezzo delle Capitanerie di porto nei cui ruoli i militari in congedo sono iscritti;

f) per i sottufficiali ed i militari di truppa della Regia aeronautica, i centri di Zona aerea territoriale.

Le dispense dei militari della Regia aeronautica, appartenenti al personale navigante e specializzato con obbligo di volo non sono ammesse che in casi eccezionali e per determinazione del Ministero dell'aeronautica.

Art. 15.

Nel caso in cui il militare sia destinato per mobilitazione a prestar servizio alle dipendenze di un'Amministrazione militare diversa dalla propria, sarà ammesso a dispensa o ritardo da questa ultima, previo parere di quella alla cui dipendenza dovrebbe prestar servizio.

Art. 16.

La proposta di dispensa dev'esser fatta, fin dal tempo di pace, appena il militare venga a trovarsi nelle condizioni all'uopo prescritte.

Le proposte relative a militari, impiegati in organi costituiti in caso di guerra per la mobilitazione civile, saranno fatte di volta in volta che occorrano al competente Ministero militare, al quale è riservata la concessione.

I competenti comandi ed uffici rilasciano la dichiarazione di dispensa su apposito modulo da rimettersi ai singoli militari a mezzo dell'Amministrazione proponente, e ne tengono nota in apposito registro.

Art. 17.

Le pubbliche amministrazioni e gli enti, pel funzionamento dei quali il presente regolamento ammette dispense o ritardi, prepareranno annualmente apposito progetto, giusta l'art. 7 della legge 8 giugno 1925, n. 969, per dare un conveniente assetto ai propri uffici e servizi in caso di mobilitazione, mediante il più proficuo impiego del personale proprio e di personale provvisorio non soggetto ad obblighi militari, per lasciar disponibile il maggior numero possibile di richiamati.

Art. 18.

Le pubbliche amministrazioni e gli enti, tenendo presente che non il grado ma soltanto l'impiego e la carica effettivamente occupati possono dar titolo a dispensa a condizione che il titolare sia assolutamente insostituibile, procederanno ogni anno, entro il mese di dicembre, alla revisione delle dispense già ammesse, delle proposte di nuove ammissioni e di cancellazioni e faranno notificare tutte le relative variazioni alle competenti autorità militari.

Art. 19.

Ciascun Ministero militare e, per gli uffici esistenti nella propria circoscrizione territoriale, ciascun Comando di corpo d'armata, di dipartimento marittimo o di zona aerea territoriale potrà chiedere visione dei progetti prescritti dal precedente art. 17.

CAPO IV.

Dispense comuni al personale di tutte le pubbliche amministrazioni.

Art. 20.

Sono dispensati di diritto da richiami alle armi per mobilitazione i militari di qualsiasi grado facenti parte del Governo come Ministri o Sottosegretari di Stato.

I competenti Ministri militari provvederanno, in base alle comunicazioni che riceveranno di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio, a fare le occorrenti partecipazioni ai comandi che abbiano in forza i militari predetti per le annotazioni di conseguenza.

Art. 21.

Possono esser dispensati dai richiami i funzionari e gli agenti che occupino nelle pubbliche amministrazioni governative, provinciali e comunali, o negli enti od aziende designati negli allegati al presente regolamento, impieghi o cariche determinati negli allegati stessi.

Ogni variazione dovrà essere approvata con decreto emanato dal Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica e per le finanze, e registrato alla Corte dei conti.

Art. 22.

Il personale assunto dalle Amministrazioni dello Stato con contratto a termine è ammesso a dispensa ed a ritardo alle medesime condizioni del personale di ruolo quando disimpegni le stesse attribuzioni.

CAPO V.

Disposizioni speciali.

Art. 23.

È fatta eccezione alla condizione dell'età, stabilita dall'art. 6, per la dispensa:

a) dei personali dipendenti dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle comunicazioni designati negli specchi;

b) dei sacerdoti con cura d'anime, a senso dell'art. 3 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia approvato con legge 27 maggio 1929 - Anno VII, n. 810.

Art. 24.

Per assicurare anche in caso di guerra il funzionamento delle missioni cattoliche italiane all'estero, possono essere accordate dispense dai richiami alle armi ai membri sacerdoti o laici delle missioni suddette.

Tali dispense saranno accordate per determinazione del Ministro per la guerra su proposta di quello per gli affari esteri, i quali Ministri fisseranno, secondo le circostanze, le regioni geografiche o politiche alle quali le dispense debbono essere applicate, le classi di nascita alle quali i missionari dispensandi debbono appartenere e la proporzione nella quale per ogni singola missione le dispense sono concesse.

Art. 25.

Sono pure accordate dispense dai richiami alle armi per mobilitazione a coloro che nel territorio del Regno sono preposti alla direzione, amministrazione e sorveglianza delle missioni cattoliche italiane esistenti all'estero, o nelle colonie italiane, o nei territori di diretto dominio.

Tali dispense sono accordate per determinazione del Ministro per la guerra su proposta di quello per gli affari esteri.

Art. 26.

I ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata ai termini dell'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, possono essere dispensati dai richiami alle armi per mobilitazione su attestazione del procuratore generale del Re della Corte d'appello che l'opera loro è assolutamente indispensabile ed insostituibile per l'assistenza religiosa dei fedeli affidati alle loro cure.

Per essi può però essere fatta eccezione alla condizione dell'età stabilita dall'art. 6.

Art. 27.

Non è ammessa dispensa da richiami alle armi per militari delle due classi più giovani in congedo, appartenenti alle varie specialità del genio, alla sanità, alla sussistenza, al servizio chimico, ai trasporti a trazione meccanica ed alla Regia aeronautica; e per militari di classi precedenti fino a quella che nell'anno in cui avviene il richiamo alle armi compie trentadue anni d'età — i quali siano ascritti alla forza in congedo destinata per mobilitazione ai reparti ferrovieri, telegrafisti e radiotelegrafisti.

Alla presente disposizione fanno eccezione i militari residenti nell'isola di Sardegna inscritti nella forza in congedo del genio ferrovieri.

Parimenti non è ammessa dispensa per militari delle due classi più giovani in congedo, appartenenti alle seguenti categorie o specialità del Corpo Reale equipaggi marittimi:

a) marinai del Battaglione San Marco;
b) marinai conducenti;
c) timonieri;
d) cannonieri (le sole specialità);
e) torpedinieri;
f) radiotelegrafisti;
g) carpentieri;
h) meccanici;
i) fuochisti (le sole specialità);
l) semaforisti;
m) infermieri;
n) furieri sussistenza.

Art. 28.

I componenti la Milizia ferroviaria e postale telegrafica sono ammessi a dispensa o ritardo secondo il presente rego-

lamento soltanto per l'impiego o carica di ferroviere o di funzionari od agente postale o telegrafico, che effettivamente occupino e le cui attribuzioni disimpegnino.

Art. 29.

Sono esenti da richiami alle armi per mobilitazione nel Regio esercito, nella Regia marina, o nella Regia aeronautica, i militari volontari per la sicurezza nazionale incorporati in reparti della Milizia dislocati nelle Colonie del Regno.

Art. 30.

Le disposizioni del presente regolamento non riguardano le Milizie stradale, portuale, forestale, confinaria e D.A.T. per le quali valgono disposizioni speciali.

Art. 31.

È in facoltà del Governo di ammettere, su proposta del Ministro per gli affari esteri, a dispensa o ritardo da richiami alle armi per mobilitazione militari che si trovino all'estero ad esercitare mansioni per le quali nell'interesse dello Stato italiano sia ritenuta necessaria la loro permanenza.

Art. 32.

I dubbi e le questioni in merito a dispense sulla effettiva necessità ed insostituibilità del personale sanitario civile non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica, saranno decisi dal Ministro militare competente su proposta del prefetto, sentito il parere del medico provinciale.

CAPO VI.

Ritardi.

Art. 33.

I ritardi alla presentazione alle armi ammessi dall'art. 1 avranno, secondo gli specchi allegati al presente regolamento, una durata variabile da uno a tre mesi in relazione all'importanza del servizio a cui devesi provvedere ed al tempo presumibilmente occorrente per precettare ed addestrare il personale provvisorio da assumersi in sostituzione dei richiamati.

Nel caso previsto dall'art. 31 il ritardo può avere una durata maggiore.

Art. 34.

Il ritardo decorre normalmente dalla data in cui è indetta la mobilitazione.

Qualora il richiamo alle armi avvenga almeno un mese dopo la data sovraccennata, il ritardo, se di tre mesi, verrà ridotto a due, se di due mesi verrà ridotto ad uno.

Art. 35.

Qualora per causa di forza maggiore di carattere generale il personale da assumere in luogo di quello richiamato alle armi non possa presentarsi nel giorno designato, l'Amministrazione interessata potrà essere autorizzata dal competente Ministero militare a ritardare la partenza del personale richiamato per il tempo necessario a diramare nuovi precetti di mobilitazione civile per la sostituzione.

Art. 36.

Non più di un decimo dei funzionari richiamati alle armi di ciascuna Amministrazione centrale dello Stato potrà essere ammesso al ritardo.

Tale percentuale potrà essere modificata per il personale del Ministero degli affari esteri.

Tutti gli altri ritardi previsti negli specchi allegati al regolamento sono distinti per specialità di servizio e potranno anche raggiungere la totalità dei funzionari ed agenti rispettivi, quando non sia diversamente disposto negli specchi stessi.

Art. 37.

Le proposte di ritardo saranno nominative, e saranno rinnovate ogni anno in relazione al progetto di mobilitazione di cui all'art. 17.

L'autorità militare non darà corso a proposte fatte dopo il giorno stabilito per la presentazione alle armi.

Provvederanno al riguardo le autorità civili e militari che sono competenti a provvedere per le dispense a funzionari ed agenti di grado pari a quello dei richiamati.

Art. 38.

I competenti Comandi acquisiscono agli atti gli elenchi nominativi dei proposti previa apposizione della relativa determinazione; e rinviano firmati, datati e bollati alle Amministrazioni proponenti gli appositi moduli personali da rimettersi ai singoli ritardatari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

REGIO DECRETO 28 agosto 1931.

Trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti di varie tenute dell'Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la decisione 20 luglio 1931-IX, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi degli articoli 16 e 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1606, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera predetta, che i fondi rustici qui appresso indicati — siti nei comuni di Cisterna di Roma, Terracina, Sermoneta, Sezze, Nettuno e San Felice Circeo — perchè soggetti ad obbligo di bonifica ed altresì suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie possono essere trasferiti al patrimonio dell'Opera:

1. Tenuta di Piscinara Sinistra, di circa Ha. 327.
2. Tenuta di Piscinara Destra, di circa Ha. 300.
3. Tenuta di Piazza Grande, di circa Ha. 60.
4. Tenuta dei Trevigiani e Cassa Grossa, di circa Ha. 500.
5. Tenuta di Torre la Felice, di circa Ha. 332.
6. Tenuta di Fondo Saraceno, di circa Ha. 1000.
7. Tenuta di Cerreto la Croce, di circa Ha. 570.
8. Tenuta dell'Acqua Bianca, di circa Ha. 500.
9. Tenuta della Macchia delle Bufale e Antonini, di circa Ha. 1962.
10. Tenuta di Casale della Selva, di circa Ha. 132.
11. Tenuta di Macchia del Principe, Piscina Scura e Nespola, di circa Ha. 770.

12. Tenute di Cese la Fossa, di circa Ha. 400.
13. Tenuta di Sessano, di circa Ha. 160.
14. Tenuta di Vozza e San Donato, di circa Ha. 1912.
15. Appezzamenti Pantano della Posta-Traglione, Cerciabella e Carrarotto, di circa Ha. 16.
16. Appezzamenti Tombiletto di Caprolace e Torre di Fogliano, di circa Ha. 164.
17. Tenuta di Chiesola San Carlo, di circa Ha. 443.
18. Tenuta di Ponte Sisto e S. Fecitola, di circa Ha. 665.
19. Tenuta di Macchia di Piano (con appezzamento isolato sulla via Appia), di circa Ha. 3348.
20. Tenuta di Torlonia e Sega, di circa Ha. 495.
21. Tenuta di Colonia Elena, di circa Ha. 1924.
22. Parte della tenuta di Fogliano (Foce Verde e Cannucceto), di circa Ha. 2000.

Tali fondi, appartenenti all'Istituto di Fondi Rustici - Società Agricola Industriale (patrimonio della Società anonima « Bonifiche Pontine »), con sede in Roma, meno l'ultimo (tenuta di Fogliano - Foce Verde - Cannucceto) che è di proprietà della Società anonima Bonifica di Fogliano - già Società anonima « Leone Caetani » - pure con sede in Roma, sono riportati, con le denominazioni suindicate e con altre, nel catasto dei comuni di Cisterna di Roma, Terracina, Nettuno, Sermoneta e San Felice Circeo, come segue:

A) *Fondi dell'Istituto di Fondi Rustici.*

1. — In catasto di Cisterna di Roma, in testa alla Società anonima « Bonifiche Pontine »:

Foglio di mappa 20 particelle 14, 15, 16; foglio di mappa 42 part. 12, 14, 15, 16, 17, 20; foglio di mappa 43 part. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; foglio di mappa 44 part. da 3 a 27; foglio di mappa 45 part. 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; foglio di mappa 48 part. 1, 2; foglio di mappa 49 part. da 3 a 5, da 7 a 15; foglio di mappa 50 part. da 1 a 10; foglio di mappa 51 particelle da 1 a 22; foglio di mappa 52 part. da 1 a 30; foglio di mappa 54 part. da 1 a 15; foglio di mappa 55 part. da 1 a 14; foglio di mappa 56 part. da 1 a 3; foglio di mappa 57 part. da 1 a 7; foglio di mappa 58 part. da 1 a 5; foglio di mappa 60 part. da 1 a 6; foglio di mappa 61 part. da 1 a 8; foglio di mappa 62 part. 1, 2; foglio di mappa 63 part. da 1 a 6; foglio di mappa 64 part. 1, 2;

Foglio di mappa 65 particelle da 1 a 6; foglio di mappa 66 part. da 1 a 3; foglio di mappa 67 part. da 1 a 4; foglio di mappa 71 part. 1; foglio di mappa 72 part. 1, 2, 4, 6, 8, 10; foglio di mappa 74 part. 1, 2, 4, 5; foglio di mappa 75 part. da 1 a 7; foglio di mappa 76 part. da 1 a 4; foglio di mappa 77 part. 1, 2, 4; foglio di mappa 78 part. da 1 a 5; foglio di mappa 80 part. 5, 8; foglio di mappa 87 part. 3, 30, 31; foglio di mappa 88 part. da 1 a 9; foglio di mappa 89 part. da 1 a 10; foglio di mappa 90 part. da 1 a 24; foglio di mappa 91 part. 6; foglio di mappa 92 part. 2; foglio di mappa 93 part. 1; foglio di mappa 96 part. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 21; foglio di mappa 97 part. da 1 a 8; foglio di mappa 99 part. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15; foglio di mappa 100 part. da 1 a 6; foglio di mappa 102 part. 1, 2, 3, 11, 15; foglio di mappa 45 part. 7; foglio di mappa 19 particelle 118, 30, 42; foglio di mappa 7 part. 4, 5; per una superficie complessiva di Ha. 9629.84.35 e con l'imponibile di L. 375.782,24.

2. — In catasto di Terracina, in testa alla Società anonima « Bonifiche Pontine»:

Foglio di mappa 52 part. 5; foglio di mappa 66 particelle da 1 a 3, da 5 a 8, da 10 a 17; foglio di mappa 84 part. da 2 a 5, da 7 a 13; foglio di mappa 85 part. da 1 a 12, da 14 a 19; foglio di mappa 106 part. 1, 2, 4; foglio di mappa 107 part. 1, 2, 3, 6, 7, 8; foglio di mappa 119 part. da 1 a 7, 9, 10; foglio di mappa 121 part. 12; foglio di mappa 130 part. 1; foglio di mappa 132 part. 13; foglio di mappa 35 part. 11, 12, 13, 14, 22, 25, 26, 27, 28; foglio di mappa 36 part. da 1 a 4, 6, 7, 8, 9; foglio di mappa 109 part. 108, per una superficie complessiva di Ha. 2539.89.40 con la rendita imponibile di L. 119.325,36.

3. — In catasto di Terracina in testa alla Società anonima « Bonifiche Pontine », livellaria a Cochi Giselda fu Giovanni maritata Blasi:

Foglio di mappa 34 part. da 3 a 9; foglio di mappa 35 part. 18, 20, 30 e 33; foglio di mappa 36 part. 20; foglio di mappa 51 part. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 17, per una superficie complessiva di Ha. 290.49.95 e con la rendita imponibile di L. 26.019,25.

4. — In catasto di Terracina in testa alla Società anonima « Bonifiche Pontine », livellaria a Capponi Cesare per due terzi, Pietro e Filomena per un terzo fratelli e sorella fu Giovanni Battista:

Foglio di mappa 34 part. 2, 10, 12; foglio di mappa 51 part. 1, 3, 5, 6, 7, 16; foglio di mappa 36 part. 13, per una superficie complessiva di Ha. 197.43.70 e con la rendita imponibile di L. 15.092,79.

5. — In catasto di Terracina in testa alla Società anonima « Bonifiche Pontine », livellaria a Bandini Emanuele fu Francesco proprietario ed usufruttuario per metà ed ai figli nascituri di Boggio Enrico fu Antonio proprietari per l'altra metà e Boggio Enrico fu Antonio usufruttuario per metà:

Foglio di mappa 104 part. 1; foglio di mappa 116 part. 1, 2; foglio di mappa 117 part. 1, 2; foglio di mappa 118 part. 10; foglio di mappa 128 part. 1, 2; foglio di mappa 129 part. da 1 a 26, per una superficie complessiva di Ha. 1891.67.66 e con la rendita imponibile di L. 52.124,06.

6. — In catasto di Sermoneta, in testa alla Società anonima « Bonifiche Pontine »:

Foglio di mappa 43 part. da 2 a 7, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35; foglio di mappa 44 particelle 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; foglio di mappa 45 part. da 2 a 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, da 21 a 25, per una superficie complessiva di Ha. 687.57.30 e con la rendita imponibile di L. 68.442,10.

7. — In catasto di San Felice Circeo in testa alla Società anonima « Bonifiche Pontine », livellaria a Bandini Emanuele fu Francesco ed a Boggio Enrico fu Antonio usufruttuario e prole nascitura di costui proprietaria:

Foglio di mappa 14 part. 3; per una superficie complessiva di Ha. 0.04.80 e con la rendita imponibile di L. 0,17.

B) *Fondi della Società anonima Bonifica di Fogliano.*

1. — In catasto di Cisterna di Roma, in testa alla Società anonima « Leone Caetani »:

Foglio di mappa 70 part. da 4 a 12; foglio di mappa 73 part. da 1 a 11; foglio di mappa 74 part. 9, 10; foglio di mappa 81 part. da 1 a 20, 22, 23, 24, 26; foglio di mappa 82 part. da 1 a 17; foglio di mappa 83 part. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31; foglio di mappa 84 part. 1 parte (per una superficie di Ha. 95.44.00 e un imponibile di L. 172) part. 3 parte (per una superficie di Ha. 8.89.60 e un imponibile di L. 35,58): superficie complessiva Ha. 2000.18.05 imponibile complessivo L. 59.257,73.

2. — Nel vecchio catasto (ancora in vigore) di Nettuno, in testa alla Società anonima « Leone Caetani »:

Foglio di mappa 69-70-73 part. 87, 88 e 89-A, della superficie di tavole 5600, pari ad Ha. 560 col reddito di L. 14.963,05.

Le tenute sopraelencate con i numeri da 1 a 14 e con i numeri 17 e 18 formano un unico corpo, confinante con via Appia; tenuta La Botte; beni del sig. Marini Angelo; tenuta Piano Rosso; fosso del Moscarello; beni della Società Agraria-Forestale; tenuta di Fogliano; Macchia di Bassiano; beni dell'Università agraria di Sermoneta; beni dei marchesi Ferraioli; beni dei fratelli Santoro e di nuovo via Appia.

L'appezzamento Pantano della Posta o Traglione confina da tre lati con beni di Colananni Pasquale e da un lato con via Appia.

Gli appezzamenti denominati Cerciabella confinano con lo Stradone di Fogliano o Passo Genovese e con quotisti diversi.

L'appezzamento Carrarotto confina con la strada Cisterna-Nettuno e con beni di Colananni ed altri.

Le tenute Macchia di Piano e Torlonia formano pure un unico corpo, confinante con la Selva di Terracina, Colonia Elena, Fiume delle Volte, Canale Nuovo, beni del comune di Terracina, beni dei signori Ricchi-Quarti e dei signori Colaboni.

La tenuta denominata Sega confina con beni del comune di Terracina, via Appia, migliare 54 e 56, Ricchi-Quarti e Colaboni.

La tenuta Colonia Elena confina con la Selva di Terracina, beni del comune di San Felice Circeo, beni dell'Università agraria Circellese, fiume Olevola e tenuta Macchia di Piano.

L'appezzamento Tombilletto di Caprolace confina con terreni della tenuta di Fogliano e col Lido marittimo.

L'appezzamento Torre di Fogliano confina da tutti i lati con terreni della tenuta di Fogliano.

Altro piccolo appezzamento di terreno (indicato fra i riportati dati catastali del comune di Terracina al foglio 109 n. 108) confina con la via Appia e con la strada Terracina-Scalo.

La parte della tenuta di Fogliano, indicata con le denominazioni Foce Verde e Cannucceto, confina col fosso del Moscarello, proprietà Dominici, proprietà Borghese, canale Mastropietro, fosso della Foce, Lido marittimo, tenuta di Fogliano e proprietà della Società Agraria Forestale.

Ritenuto che i due suddetti enti proprietari hanno rifiutato la indennità di L. 17.750.000 e L. 1.000.000, rispettivamente loro offerta dall'Opera;

Veduta l'istanza 23 luglio 1931-IX, dell'Opera medesima, diretta a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei fondi e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi sopra elencati sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera predetta, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti le somme di L. 17.750.000 e L. 1.000.000, rispettivamente offerte, per indennità, ai due enti proprietari e da questi non accettate, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1931 - Anno IX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 298. — LO CURZIO.

(6742)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1931.

Autorizzazione all'esercizio di Magazzini generali in Brescia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Viisto il decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio di magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali;

Vista l'istanza 31 luglio 1931 del presidente della Società anonima Borghetto - Magazzini generali di Brescia;

Esaminati gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

Sentito il parere dell'autorità locale competente:

Decreta:

Articolo unico.

La Società anonima Borghetto - Magazzini generali di Brescia è autorizzata all'esercizio di magazzini generali in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: TRIGONA.

(6757)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1931.

Valutazione delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli relativamente al 3° trimestre 1931.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie, vecchia emissione, del Banco di Napoli, nel secondo trimestre 1931, è risultata di L. 462,67;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario, vecchia emissione, del Banco di Napoli, relativamente al terzo trimestre 1931 e con effetto dal 1° luglio 1931, saranno accettate al prezzo di L. 500 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento, a fa-

vore dei mutuatari, degli interessi maturati sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 23 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(6761)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1931.

Aumento del saggio normale dello sconto dal 5,50 per cento al 7 per cento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto il decreto Ministeriale del 17 maggio 1930;
Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

La ragione normale dello sconto e dell'interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia è aumentata dal 5,50 al 7 per cento, a decorrere dal 28 corrente mese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(6764)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1931.

Norme per la contrattazione dei titoli presso le Borse valori.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 19 febbraio 1931-IX, n. 950, concernente disposizioni per le contrattazioni presso le Borse valori;
Riconosciuta l'opportunità, per le attuali condizioni dei mercati valori, di provvedere all'applicazione temporanea delle norme contenute nel suaccennato decreto 19 febbraio 1931-IX;

Decreta:

Articolo unico.

Gli ordini di vendita a termine di qualsiasi titolo non possono avere corso se non siano preceduti dal deposito dei titoli stessi o dalla relativa copertura in contanti nella misura del 25 per cento, a meno che non trattisi di compensazione di altrettanti titoli in posizione.

Analogamente gli ordini di acquisto a termine non possono avere corso se non siano preceduti dal deposito della relativa copertura in contanti nella misura del 25 per cento.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(6765)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 714.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Lucianovic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Gjivoje ved. Anna nata Lucianovic, fu Cristoforo e fu Sangaletti Maria, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 4 ottobre 1846 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Luciani ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5885)

N. 715.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Lucianovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Moro Antonia, nata Lucianovich, fu Luca e fu Predonean Angela, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 17 ottobre 1887 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Luciani ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5886)

N. 1267 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Beacovich Matteo fu Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visinada e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Beacovich Matteo fu Antonio e della fu Caterina Poropat, nato a Visinada il 6 dicembre 1867 e residente a Visinada, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione in forma italiana da Beacovich in « Stanissa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Marina Ferenaz di Antonio e di Marina Fattor, nata a Visinada il 22 novembre 1869; ed ai figli nati a Visinada: Giovanni, il 16 novembre 1899; Marina, il 23 agosto 1909; Caterina, il 10 novembre 1912; Maria, il 15 agosto 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5000)

N. 1506 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Bradicich Adele ved. di Giuseppe, nata Salamon;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Bradicich Adele ved. di Giuseppe, fu Antonio Salamon e della fu Maria Depretis, nata a Gallignana il 5 dicembre 1858 e residente a Pisino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bradicich in « Bracci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla figlia Virginia, nata a Gallignana il 25 maggio 1890, moglie di Ettore Mazzini.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5001)

N. 1266 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Bencich Pietro fu Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Bencich Pietro fu Giuseppe e della fu Caterina Tomaz, nato a S. Pancrazio il 5 febbraio 1871 e residente a S. Pancrazio di Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bencich in « Benni »;

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Bencich fu Angelo e fu Giovanna Stefanich, nata a S. Pancrazio di Montona il 18 aprile 1879, ed ai figli, nati a S. Pancrazio di Montona: Giuseppe, il 21 febbraio 1905; Natale, il 25 dicembre 1906; Santina, il 31 ottobre 1903; Gisella, il 23 aprile 1913; Celestina, il 7 marzo 1915; Palmira, il 6 aprile 1925; nonchè alla figlia Antonia, nata a S. Pancrazio il 10 aprile 1902, moglie di Gioachino Bencich ed alla nipote Giuliana-Maria nata a S. Pancrazio l'11 maggio 1926, figlia illeg. di Santina Bencich.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5003)

N. 1000 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Brubgnak Francesco fu Martino;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Brubgnak Francesco fu Martino e di Caterina Brubgnak, nato a Moschiena (Carnaro) il 14 luglio 1863 e residente a Pola, via Giovia, 58, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Brubgnak in « Bruni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Poldrugo di Giovanni e di Domenica Vidovich, nata in Albona il 29 marzo 1873 ed ai figli, nati a Pola: Francesco, il 10 ottobre 1902; Guerrino, il 6 giugno 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5004)

N. 785 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Cociancich Giovanni fu Marco;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visinada;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Cociancich Giovanni fu Marco e della fu Giovanna Cociancich, nato a Castellier di Visinada il 16 aprile 1896 e residente a Castellier di Visinada, n. 219, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Cociancich in « Collini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Susanna Depollo di Simeone e di Antonia Mrzilich, nata a Castellier di Visinada: Libera, il 2 dicembre 1924; Edi, il 6 agosto 1926; Umberto, il 3 novembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette

Pola, addì 4 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE

(5037)

N. 760 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Crismanich Pietro-Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Crismanich Pietro Antonio fu Giovanni e della fu Maria Bencich, nato a S. Pancrazio (Montona) il 6 gennaio 1865 e residente a S. Pacrazio (Montona), di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Crismanich in « Crocetti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati a S. Pancrazio: Pietro, il 15 maggio 1911; Giuseppina, il 27 aprile 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 5 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5039)

N. 3390-709.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Brescak Teresa ved. Bauzon fu Michele e fu Maria Sket, nato a Canale d'Isonzo il 16 luglio 1883, residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brescia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brescak Francesco fu Michele, nato a Cal di Canale il 23 gennaio 1878, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6010)

N. 3390-708.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Brescak ved. Francesca fu Giuseppe Brescak e fu Caterina Berna, nata a Gorizia il 5 giugno 1873, residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brescia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famiari:

Brescak Pietro fu Antonio, nato a Gorizia il 9 novembre 1904, figlio;

Brescak Francesco fu Antonio, nato a Gorizia il 29 luglio 1909, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6011)

N. 3390-70.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Brescak Rosalia fu Valentino e della fu Humar Maria, nata a Gargaro il 23 agosto 1891 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brescia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brescak Teresa illeg. di Rosalia, nata a Bukovica (Jugoslavia) il 17 ottobre 1917, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6012)

N. 3390-706.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Brescak ved. Agnese fu Biagio Pertout e di Humar Caterina, nata a Gargaro il 24 dicembre 1856 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brescia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brescak Matteo fu Antonio, nato a Gargaro l'8 settembre 1882, figlio;

Brescak Andrea fu Antonio, nato a Gargaro il 26 novembre 1884, figlio;

Brescak Francesco fu Antonio, nato a Gargaro il 26 febbraio 1891, figlio;

Brescak Augustino fu Antonio, nato a Gargaro il 4 luglio 1893, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6013)

N. 3390-705.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brescak Antonio fu Michele e della fu Giuseppina Nardi, nato a Montespino il 17 dicembre 1872 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brescia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brescak Carolina fu Francesco Zega, nata a S. Daniele del Carso il 4 novembre 1890, moglie;
Brescak Celestina, nata a Montespino il 16 aprile 1911, figlia;
Brescak Giuseppe, nato a Montespino il 18 settembre 1912, figlio;
Brescak Emilia, nata a Montespino il 15 marzo 1914, figlia;
Brescak Antonia, nata a Montespino il 5 gennaio 1919, figlia;
Brescak Angela, nata a Montespino il 10 marzo 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6414)

N. 3390-747.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Breska Giacomo fu Andrea e della fu Kenda Marianna, nato a Susida di Caporetto il 18 luglio 1878 e residente a Susida di Caporetto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresca ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Breska Maria di Giovanni Lak, nata a Susida il 10 febbraio 1885, moglie;
Breska Maria Giuseppina, nata a Susida il 20 marzo 1908, figlia;
Breska Leopolda, nata a Susida il 22 ottobre 1918, figlia:
Breska Zora, nata a Susida il 9 novembre 1925, figlia;
Breska Ignazio, nato a Susida l'8 agosto 1910, figlio;
Breska Rodolfo, nato a Susida il 4 agosto 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6015)

N. 3390-748.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Breska Antonio fu Tommaso e della fu Fon Apollonia, nato a Smasti di Caporetto l'8 gennaio 1857 e residente a Smasti di Caporetto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresca ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6016)

N. 3390-749.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig Breska Giovanni fu Michele e della fu Bajt Maria, nato a Susida (Caporetto) il 7 gennaio 1892 e residente a Susida (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresca ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Breska Michele fu Michele, nato a Susida il 23 ottobre 1896, fratello;
Breska Francesco fu Michele, nato a Susida il 1° novembre 1901, fratello;
Breska Teresa fu Michele, nato a Susida il 14 aprile 1904, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6017)

N. 3390-750.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Breska Giuseppe fu Antonio e della fu Kenda Apollonia, nato a Susida (Caporetto) il 1° marzo 1882 e residente a Susida (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresca ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Breska Giovanna di Antonio Kenda, nata a Susida il 25 giugno 1891, moglie;
Breska Giuseppe, nato a Susida il 14 dicembre 1920, figlio;
Breska Olga Anna, nata a Susida il 14 luglio 1922, figlia;
Breska Luigi, nato a Susida il 9 luglio 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6018)

N. 3390-753.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Breska Giovanni fu Tommaso e della fu Sivec Maria, nato a Susida (Caporetto) il 19 aprile 1864 e residente a Susida (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresca ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Breska Maria fu Giovanni Volaric, nata a Svina il 10 novembre 1863, moglie;
Breska Antonio di Giovanni, nato a Susida il 18 gennaio 1892, figlio;
Breska Dorotea di Giovanni, nata a Susida il 10 febbraio 1899, figlia;
Breska Anna di Giovanni, nata a Susida il 26 giugno 1906, figlia;
Breska Albino Lazzaro di Giovanni, nato a Susida il 17 dicembre 1900, figlio;
Breska Andrea di Giovanni, nato a Susida il 26 ottobre 1902, figlio;
Breska Maria di Giovanni Ivancic, nata a Smasti l'8 settembre 1903, nuora;
Breska Dusan di Antonio, nato a Susida il 1° ottobre 1925, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6019)

N. 3390-751.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Breska Giuseppina in Sibau fu Michele e fu Maria Bajt, nata a Caporetto il 14 dicembre 1905, residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresca ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6020)

N. 3390-752.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Breska Francesco fu Andrea e fu Lak Maria, nato a Susida (Caporetto) il 15 settembre 1879, residente a Susida (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Bresca ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Breska Maria fu Andrea, nata a Susida il 9 luglio 1889, moglie;
Breska Francesco, nato a Susida il 16 agosto 1912, figlio;
Breska Maria, nata a Susida il 21 agosto 1913, figlia;
Breska Rodolfo, nato a Susida il 6 novembre 1914, figlio;
Breska Ludmilla, nata a Susida il 29 luglio 1918, figlia;
Bresca Giovanni, nato a Susida l'8 luglio 1920, figlio;
Breska Albino Alfonso, nato a Susida il 20 settembre 1921, figlio;
Breska Paolina, nata a Susida il 24 marzo 1925, figlia;
Breska Ida, nata a Susida il 26 febbraio 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6021)

N. 3390-771.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brisko Pietro fu Giuseppe e della fu Maria Toboj, nato a Gorizia il 22 giugno 1878, residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brisco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Brisko Bernarda fu Francesco Brajnik, nata a Gorizia il 29 aprile 1885, moglie;
Brisko Emma, nata a Gorizia il 16 aprile 1912, figlia;
Brisko Pierina, nata a Gorizia il 1° novembre 1913, figlia;
Brisko Bruno, nato a Gorizia il 5 ottobre 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6022)

N. 3390-773.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brisko Agostino fu Francesco e fu Caterina Lutmann, nato a Gorizia il 28 agosto 1875, residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brisco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Brisko Emilio, nato a Gorizia il 16 settembre 1903, figlio;
Brisko Giuseppina, nata a Gorizia il 26 agosto 1907, figlia;
Brisko Giuseppe, nato a Gorizia il 19 agosto 1909, figlio;
Brisko Pietro, nato a Gorizia il 29 giugno 1912, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6023)

N. 3390-772.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mi-

nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brisko Antonio fu Andrea e fu Anna Kuzmin, nato a Gorizia il 12 settembre 1874, residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brisco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Brisko Giovanna fu Giuseppe Mucic, nata a Gorizia il 27 dicembre 1874, moglie;
Brisko Stefania, nata a Gorizia il 18 marzo 1907, figlia;
Brisko Giovanna, nata a Gorizia il 14 aprile 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6024)

N. 3390-771.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brisko Angelo fu Biagio e di Battistic Caterina, nato a Gorizia il 30 agosto 1878, residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brisco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Brisko Francesco, nato a Gorizia il 2 ottobre 1903, figlio;
Brisko Antonio, nato a Gorizia il 24 luglio 1906, figlio;
Brisko Francesca fu Giuseppe Pisk, nata a Gorizia il 22 marzo 1884, seconda moglie;
Brisko Anna, nata a Gorizia il 17 settembre 1914, figlia;
Brisko Gisella, nata a Petrovec (Jugoslavia) il 24 febbraio 1918, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6025)

N. 3390-770.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Brisko Francesco fu Francesco e fu Caterina Lutman, nato a Gorizia il 24 agosto 1877, residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brisco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Brisko Francesca fu Andrea Pavletic, nata a Gorizia il 18 dicembre 1880, moglie;
Brisko Anna, nata a Gorizia il 10 febbraio 1908, figlia;
Brisko Emma, nata a Gorizia il 19 gennaio 1910, figlia;
Brisko Giuseppina, nata a Gorizia il 24 gennaio 1913, figlia;
Brisko Emilio, nato a Gorizia il 20 dicembre 1914, figlio;
Brisko Slava, nata a Gorizia l'8 gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6026)

N. 3390-769.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brisko Luigi fu Giovanni e di Anna Sturm, nato a Gorizia il 24 settembre 1884, residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brisco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Brisko Maria di Antonio Brajnic, nata a Gorizia il 4 dicembre 1888, moglie;
Brisko Luigi, nato a Gorizia il 15 aprile 1910, figlio;
Brisko Emma, nata a Gorizia il 13 ottobre 1912, figlia;
Brisko Guglielmo, nato a Gorizia il 4 dicembre 1914, figlio;

Brisko Giuseppina, nata a Gorizia il 19 marzo 1920, figlia;
Brisko Federico, nato a Gorizia il 19 dicembre 1921, figlio;
Brisko Bruna, nata a Gorizia il 9 luglio 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6027)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 192.

Media dei cambi e delle rendite
del 24 settembre 1931 - Anno IX

Francia	77.60	Oro	376.25
Svizzera	389 —	Belgrado	34.80
Londra	—	Budapest (Pengo)	—
Olanda	8.10	Albania (Franco oro)	380 —
Spagna	176.42	Norvegia	4.65
Belgio	2.73	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.60	Svezia	4.92
Vienna (Schillinge)	2.80	Polonia (Sloty)	214.50
Praga	57 —	Danimarca	4.45
Romania	11.10	Rendita 3,50 %	73.475
Peso Argentino Oro	10.52	Rendita 3,50 % (1902)	68.25
Peso Argentino Carta	4.63	Rendita 3 % lordo	44.675
New York	19.50	Consolidato 5 %	81.55
Dollaro Canadese	18.13	Obblig. Venezie 3,50%	79.225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 193.

Media dei cambi e delle rendite
del 25 settembre 1931 - Anno IX

Francia	79.02	Oro	376.22
Svizzera	385.25	Belgrado	32.50
Londra	71.507	Budapest (Pengo)	—
Olanda	8.10	Albania (Franco oro)	379.50
Spagna	178.57	Norvegia	4.45
Belgio	2.75	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.549	Svezia	5 —
Vienna (Schillinge)	2.42	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	58.37	Danimarca	4.15
Romania	10.40	Rendita 3,50 %	73.225
Peso Argentino Oro	10.61	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	4.80	Rendita 3 % lordo	44.675
New York	19.498	Consolidato 5 %	81.375
Dollaro Canadese	18.63	Obblig. Venezie 3,50%	79.225

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Revoca del riconoscimento a favore del comune di Maierato del possesso esclusivo della tonnara di Langhione.

Con decreto Ministeriale 6 luglio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1931-IX, è stato revocato il decreto del prefetto di Catanzaro, in data 18 febbraio 1896, col quale era stato riconosciuto, in via amministrativa, al comune di Maierato, il possesso esclusivo della tonnara di Langhione, nonchè il decreto dello stesso prefetto, in data 14 agosto 1921, col quale il riconoscimento in favore del detto Comune del possesso esclusivo della tonnara in parola era stato riconfermato.

(6758)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di 2° assistente alla cattedra di merceologia presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino.

Visti gli articoli 76 e 77 del regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;
Viste le deliberazioni del Consiglio accademico dell'8 aprile 1931, e del Consiglio di amministrazione dell'11 aprile 1931;
Vista la lettera n. 111445, in data 12 luglio 1931-IX, colla quale il Ministero delle finanze ha concesso la prescritta autorizzazione;
È bandito il concorso ad un posto di assistente alla Cattedra di merceologia presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino, con la retribuzione annua di L. 7000 lorde (ridotte del 12 % per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491) oltre alla eventuale aggiunta di famiglia spettante per legge.
Al concorso potranno prendere parte i laureati in chimica, in chimica e scienze naturali, ed in chimica farmaceutica.
I concorrenti non dovranno aver superato l'età di anni 30 nel giorno della chiusura del concorso.
Il concorso sarà per titoli e per esame.
L'esame consisterà in una prova pratica (analisi chimico-microscopica di una merce) ed in una prova orale (esame di coltura merceologica generale).
I concorrenti dovranno presentare alla segreteria dell'Istituto domanda in carta bollata da L. 3 entro un mese dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1° atto di nascita legalizzato;
2° certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente bando;
3° certificato di buona condotta, legalizzato;
4° certificato degli studi compiuti, coi voti riportati negli esami speciali e di laurea.

Il candidato prescelto per la nomina dovrà presentare una dichiarazione in carta semplice dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, della provincia e degli Enti morali.

Torino, addì 10 settembre 1931 - Anno IX.

Il direttore: VIGNOLO-LUTATI.

(6729)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.